

LOTTO 1
CAPITOLATO DI POLIZZA
ALL RISKS

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI COSENZA
Via Calabria, 33
87100 COSENZA
C.F. 8001370784
P.IVA 01089970782

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	30.04.2018
Alle ore 24.00 del:	30.04.2020

DEFINIZIONI.....	5
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	8
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI.....	8
ART. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO.....	8
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO.....	9
ART. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA.....	9
ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO	10
ART. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA	10
ART. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	10
ART. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI.....	11
ART. 10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO	11
ART. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	11
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	11
ART. 13 ONERI FISCALI	11
ART. 14 FORO COMPETENTE.....	11
ART. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ART. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA	12
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....	12
ART. 18 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO	12
ART. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE.....	12
ART. 20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI	12
ART. 21 PROSEGUE ATTIVITÀ SENZA PERIZIA.....	13
ART. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE.....	13
ART. 23 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	13
ART. 24 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO	15
ART. 25 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO.....	16
ART. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI	16
ART. 27 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	16
ART. 28 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI.....	16
ART. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI	18
ART. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE	18
ART. 31 COPPIE - INSIEMI – SERIE	18
ART. 32 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI.....	18
ART. 33 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA.....	19
ART. 34 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	19
ART. 35 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI.....	20
ART. 36 RENDICONTO	20
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]	21

BENI ASSICURATI [BA].....	21
BENI IMMOBILI.....	21
A) BENI MOBILI	22
B) BENI ELETTRONICI	22
C) BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE.....	22
D) SUPPORTI DATI	22
SOMME ASSICURATE.....	23
CONTEGGIO DEL PREMIO	23
AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO	24
FORMA DELLA COPERTURA	24
RISCHI INDENNIZZABILI.....	25
ART. 37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS	25
ART. 38 GUASTI	25
ART. 39 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,.....	25
ART. 40 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE	25
ART. 41 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – ACQUA CONDOTTA	25
ART. 42 COSTI PER IL COLLAUDO	26
ART. 43 ONERI DI URBANIZZAZIONE	26
ART. 44 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI	26
ART. 44 BIS SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI	27
ART. 45 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI	27
ART. 46 SUPPORTI DATI.....	27
ART. 47 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI).....	27
ART. 48 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI	28
ART. 49 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.....	29
ART. 50 FURTO E RAPINA.....	29
ESCLUSIONI [E]	31
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]	34
ART. 51 TERREMOTO, MAREMOTO, LAGOMOTO, ERUZIONI VULCANICHE.....	34
ART. 52 INONDAZIONI , ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	34
ART. 53 EVENTI ATMOSFERICI	34
ART. 54 GRANDINE (SU FRAGILI)	35
ART. 55 SOVRACCARICO NEVE.....	35
ART. 56 GELO E GHIACCIO	35
ART. 57 EVENTI SOCIO POLITICI	35
ART. 58 TERRORISMO SABOTAGGIO	36
ART. 59 FENOMENO ELETTRICO	36
ART. 60 BENI IN REFRIGERAZIONE	36
CONDIZIONI PARTICOLARI [CP].....	37
ART. 61 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE	37
ART. 62 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE	37

ART. 63	PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI, BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE E SUPPORTI DATI	37
ART. 64	CONDIZIONE OPERANTE NEL CASO DI BENI ELETTRONICI ASSICURATI CON APPOSITA PARTITA.....	37
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]	38	

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La Aon S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Somma Assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Primo Rischio Assoluto	Forma di garanzia con la quale l'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di

	essere integralmente indennizzato dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo e non dichiarato dei beni che costituiscono l'oggetto della garanzia. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Fenomeno Elettrico	L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm
Inondazione ed Alluvione	Fuoruscita di acqua e/o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali.
Allagamento	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
Archivi informatici	Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate

Oggetti d'arte

A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche

Valori

A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, assegni, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore

Preziosi

A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura)

Portavalori

Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 30.04.2018 alle ore 24.00 del 30.04.2020 (scadenza anniversaria al 30.04 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si conviene che le Parti hanno comunque la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo.

Il Contraente si riserva la facoltà di proroga della presente polizza per una durata di 4 (quattro) mesi per il periodo dalle ore 24 del 30.04.2020 alle ore 24 del 31.08.2020 alle stesse condizioni normative ed economiche; tale facoltà dovrà essere comunicata dal Contraente alla Società entro la scadenza contrattuale della polizza.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, che metterà a disposizione della Società copia di detto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo 30.04.2018 al 30.04.2019.

Se la Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'emissione del mandato di pagamento al Servizio di Tesoreria del Contraente, che metterà a disposizione della Società copia di detto mandato a seguito di semplice richiesta da parte della Società stessa.

L'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 4 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., qualità di Broker, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi del Contraente al Broker.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.

L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 10% del premio imponibile.

Si prende altresì atto che qualora venga a scadere nel corso della validità della presente polizza il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili. Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

Art. 7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 14 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stessa oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010.

Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi

contrattuali.

Art. 17 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 18 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).

Art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 20 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b)** verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c)** verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati o, qualora il bene sia assicurato senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati o perduti;
- d)** procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 21 PROSIEGUO ATTIVITÀ SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare da parte del Contraente/Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni.

Art. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 23 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- per i Beni Immobili la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili,
- per i Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi), il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili,

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alle partite 1 e 2 si determina:

- e)** l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- f)** il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- g)** Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

Ai "Beni Mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti. Questa condizione non è operante per la garanzia Furto, Rapina ed Estorsione – Rischi Indennizzabili -

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo di cui alla tabella [LSF], è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà complessivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per i danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività/inagibilità (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 24 VALORE DEI BENI IMMOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E ARTISTICO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie:

- per il restauro od il ripristino delle cose assicurate danneggiate o parzialmente distrutte, anche con l'impiego, ove necessario, di tecniche consone al restauro od il ripristino di dette cose;
- per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera,

con il limite, in ogni caso, del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 36 (trentasei) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, senza quindi tenere conto dei costi relativi all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro.

In caso di sinistro l'ammontare del danno e della rispettiva indennità si determina secondo i criteri sopra stabiliti deducendo eventuali contributi erogati dalla Sovraintendenza ai beni Artistici e Culturali e/o da altro Ente o Fondazione pubblica o privata e/o qualsivoglia benefattore.

Art. 25 DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

In caso di danno ad un bene di particolare valore storico artistico, fermo quanto disciplinato all'art. 24, allo scopo di consentire il ripristino di tali beni con materiali coevi e adeguate tecniche di esecuzione e messa in opera, a fronte dell'insufficienza del limite di indennizzo previsto per tale evento, sarà liquidata una somma aggiuntiva fino alla concorrenza indicata nella tabella [LSF].

Art. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

per gli altri Valori il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Art. 27 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'articolo 1908, secondo comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

Art. 28 VALORE ASSICURABILE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 1) defalcato dell'importo come B) 2).

Questa stima riguarda solo beni in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai sinistri.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguali o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

All'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

CONDIZIONE OPERANTE NEL CASO DI BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE ASSICURATI CON APPOSITA PARTITA.

La somma assicurata per la partita 3) Beni Elettronici deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio ed oneri fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa.

Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Per l'identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art. 29 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I SUPPORTI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 31 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 32 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila).

L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che li bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società

provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precipita proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri con apposita documentazione che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuatori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuatori la predetta documentazione con la massima sollecitudine.

Inoltre l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 33 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - b) Società controllanti, controllate e collegate;
 - c) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 34 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. Nella lettera di disdetta dovranno essere esposte le ragioni determinanti la necessità di recedere dal contratto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art. 35 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 36 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza del 31 Dicembre di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato:

- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo riservato;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti e Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]

L'assicurazione è prestata in relazione a qualsivoglia attività e/o competenza istituzionale del Contraente, comprese tutte le attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o Volontariato.

Tra le "attività e competenze istituzionali" del Contraente devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o deliberazioni e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto a nuovo e non svolto al momento della sottoscrizione della presente polizza.

BENI ASSICURATI [BA]

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto". Sono quindi assicurati:

BENI IMMOBILI

come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura; le opere di fondazione o interrate e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, intendendosi altresì per Beni Immobili eventuali container, palloni pressostatici e tensostrutture, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi.

Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.

Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

A) BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Preziosi e Veicoli iscritti al PRA di proprietà e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge.

B) BENI ELETTRONICI

come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i Beni Elettronici ad Impiego Mobile. Sono altresì compresi i Programmi in licenza d'uso e simili, i Supporti Dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

C) BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmettenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

D) SUPPORTI DATI

come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

SOMME ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme Assicurate
1	Beni Immobili	€ 12.948.000,00
2	Contenuto (Beni Mobili compreso i beni artistici , Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)	€ 1.246.394,00

Eventuali Beni Immobili, Beni Mobili, Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati acquisiti nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite del 30% della somma assicurata per ciascuna partita di polizza, saranno automaticamente garantiti ed il relativo premio sarà regolato nei termini previsti al successivo AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille imponibili sotto indicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate	Tasso imponibile	Premio annuo imponibile	Premio annuo comprensivo di imposte
1	Beni Immobili	€ 12.948.000,00	... %o	€	€
2	Contenuto (Beni Mobili compreso i beni artistici , Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)	€ 1.246.394,00	... %o	€	€
	Somma assicurata Ricorso Terzi	€ 1.000.000,00	... %o	€ ...	€ ...
	Furto , rapina ed estorsione	€ 150.000,00	... %o	€ ...	€ ...
Totale premio annuo lordo				€ ...	

AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

La Contraente, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare a partire dalle scadenze anniversarie successive all'effetto del contratto. Contestualmente la Società provvederà anche alla regolazione del premio per quei beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese .

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:

- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio.
- appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

L'eventuale rimborso a favore della Contraente dovrà essere versato, dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio.

FORMA DELLA COPERTURA

Partite	Forma di garanzia	Clausola applicata per determinazione del danno
Beni Immobili	A VALORE INTERO	VALORE A NUOVO
Contenuto (Beni Mobili compreso i beni artistici , Beni Elettronici, Beni Elettronici ad impiego mobile e Supporti Dati)	A VALORE INTERO	COSTO DI RIMPIAZZO

Resta inteso che in conformità alla forma di copertura che per le risultanze di gara regolamentarà il presente contratto, saranno osservate le clausole e/o definizioni a tale forma corrispondenti.

RISCHI INDENNIZZABILI

Art. 37 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'assicurazione che abbiano colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

La Società risponde altresì delle/degli/dei:

Art. 38 GUASTI

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 39 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE,

smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF]

Art. 40 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Art. 41 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE – ACQUA CONDOTTA

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i danni indennizzabili a termini di contratto

derivanti da fuoriuscita di acqua od altri fluidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti (danni da acqua condotta).

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Art. 42 COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Art. 43 ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Art. 44 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom.) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione del relativo sottolimite indicato alla tabella [LSF].

ART. 44 BIS SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti ,consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" con l'applicazione dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

Art. 45 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella tabella [LSF], fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo dell'indennizzo" della presente polizza.

Art. 46 SUPPORTI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati e dei programmi (archivi informatici) contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella tabella [LSF], fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo dell'indennizzo" della presente polizza.

Art. 47 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un massimale indicato nella

tabella [LSF] e ciò senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dal precedente art. 30 – Assicurazione parziale - delle Norme Operanti in Caso di Sinistro e fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale di cui sopra e sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 48 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, a seguito di un sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e che si riferiscono alle spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società risarcirà dette spese senza l'applicazione di alcuna franchigia o scoperto previsti dalla presente polizza.

Fermo quanto stabilito dall'articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, e fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Maggiori costi (BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE)

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

- a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

Perdita pigioni: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo e comunque entro il limite del predetto importo, pagherà, fino alla concorrenza di € 50.000 (cinquantamila) per sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 49 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di Terzi e/o in custodia al Contraente per obblighi di legge, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

Fermo il limite massimo di indennizzo della presente polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF] e viene prestata a secondo rischio

Art. 50 FURTO E RAPINA

h) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **furto** (come definito dall'articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
 - violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
 - introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda

superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi,
 - sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, della una somma indicata nella tabella [LSF].
- per i Beni Assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, della una somma indicata nella tabella [LSF] per sinistro e per ogni periodo di assicurazione.
- i) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **rapina** (sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia) ed estorsione (l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze) dei Beni assicurati, la Società ne risponde a condizione che la stessa sia avvenuta nei locali di Beni Immobili contenenti i Beni assicurati quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per rapina dei Beni assicurati, somma indicata nella tabella [LSF].
- j) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **furto e rapina** (come sopra definita) di **Valori ed Oggetti d'Arte** affidati a Portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) ed avvenuti all'esterno dei locali di Beni Immobili, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponde, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].
- k) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di **Furto e Rapina** (come sopra definita) dei **Beni assicurati e posti all'esterno** dei locali di Beni Immobili (e non oggetto della delimitazione di cui al precedente punto), la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita dei Beni assicurati per furto e rapina, dell'importo indicato nella tabella [LSF].
- l) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di **furto con destrezza** del Contenuto posto nell'interno dei locali e commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, con l'applicazione della franchigia prevista nella tabella [LS]. Deve intendersi furto con destrezza Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i **guasti e gli atti vandalici**, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

La Società non pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i beni assicurati e

per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i beni assicurati, somma maggiore di quella indicata nella tabella [LSF].

Resta convenuto che relativamente ai danni, direttamente verificatisi, di **furto e rapina di Valori**, la Società non pagherà, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, rispettivamente somma maggiore di quella indicata nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro.

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni, direttamente verificatisi, di furto e rapina di cui sopra la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella tabella [LSF] e senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dall'articolo 1907 del Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia indicata nella tabella [LSF].

In caso di sinistro la Somma Assicurata per il Furto, Rapina ed Estorsione ed relativi Limiti di Indennizzo, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente/Assicurato ed a far tempo dalle ore 24 dello stesso giorno della richiesta. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell'appendice di aumento relativa al reintegro.

ESCLUSIONI [E]

Saranno operanti le seguenti esclusioni.

a) SONO ESCLUSI I DANNI

anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- crollo e/o collasso strutturale;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi e Perdita Pigioni;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dell'Assicurato;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle Costruzioni-Beni Immobili;
- relativamente ai Beni Elettronici, variazione di tensione nella rete a monte degli enti; detti danni sono invece indennizzabili a condizione che i predetti enti siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

b) SONO ESCLUSI I DANNI

b1) di:

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita;
- estorsione, malversazione o concussione; per estorsione fatto salvo quanto previsto all'Art. 50 Furto e Rapina
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;
- natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

b2) dovuti a o causati da:

- lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, montaggio, smontaggio, revisione e manutenzione di macchinari
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

c) SONO ESCLUSI I DANNI SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI

dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro

- naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
 - virus informatici;
 - sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
 - inquinamento e/o contaminazione ambientale ;
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d) SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. in eccedenza alla somma prevista nella tabella [LSF] e salvo i Beni Mobili esistenti e/o installati sugli stessi;
- aeromobili, natanti, treni, ferrovie, binari, rotaie, banchine, moli, canali, pontili, ponti, miniere, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, dighe, gallerie e tunnel; sono invece compresi passaggi pedonali sotterranei se all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere;
- i beni elettronici in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- i Beni Mobili caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi diversi dai veicoli iscritti al P.R.A. di cui alla precedente esclusione;
- i Beni Mobili posti all'aperto, recinti, cancelli baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto, serbatoi, gru, cavi aerei, antenne e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, (salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso e destinazione);
- i tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d'Arte e Preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 10.000,00 e qualora assicurati con specifiche polizze;
- le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro di pertinenza delle costruzioni;
- i furti dei beni in rame riposti al di fuori dei locali dei Beni Immobili;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni.
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratta di abitazioni, incustoditi.

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI [DD]

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia indicata nella tabella [LSF] e sino alla concorrenza dell' importo indicato nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata.

Art. 51 TERREMOTO, MAREMOTO, LAGOMOTO, ERUZIONI VULCANICHE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, lagomoto e maremoto, intendendosi per tali fenomeni tellurici il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni nonché a quelli subiti in occasione anche di eruzioni vulcaniche, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].

Art. 52 INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella tabella [LSF] per le specifiche garanzie.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF] per le specifiche garanzie.

La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili posti in locali interrati e seminterrati di Beni Immobili.

Art. 53 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].

Si intendono escluse dalla garanzia i seguenti Beni Mobili:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto

Art. 54 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto al precedente Art. 53, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art. 55 SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].

Art. 56 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art. 57 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 58 TERRORISMO SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la Società indennizza, relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto indicato nella tabella [LSF].

Art. 59 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici a macchine ed impianti elettrici ed a Beni Elettronici, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'importo indicato nella tabella [LSF].

Art. 60 BENI IN REFRIGERAZIONE

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati a causa di mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione così come a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero, la Società risponde, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, anche dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anomale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

CONDIZIONI PARTICOLARI [CP]

Art. 61 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inherente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

Art. 62 DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% (venti per cento).

Qualora tale limite del 20% (venti per cento) dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Tuttavia qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 1.000.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione del precedente comma.

Art. 63 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI, BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE E SUPPORTI DATI

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici e Supporti Dati previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia indicata nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 64 CONDIZIONE OPERANTE NEL CASO DI BENI ELETTRONICI ASSICURATI CON APPOSITA PARTITA.

In nessun caso la Società, relativamente ai Beni Elettronici, pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore della somma assicurata alla partita 3).

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti d'indennizzo
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato (Fr. Frontale)	nessuno	€ 500,00 Fr. frontale	4.000.000,00
Spese necessarie per demolire, smantellare ecc	nessuno	Fr. frontale	10% del danno liquidabile
Spese di bonifica, decontaminazione, ecc	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di ricerca e riparazione di rotture e guasti	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oneri di urbanizzazione	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Periti e consulenti	nessuno	nessuna	10% del danno liquidabile 50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	nessuno	nessuna	50.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi ricostruzione archivi	nessuno	Fr. frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Somme dovute a terzi (Ricorso Terzi)	nessuno	Fr. Frontale	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni Mobili presso Terzi	nessuno	Fr. Frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Vetri e cristalli	nessuno	250	1.500 per lastra e 15.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Maggiori costi	nessuno	Fr. Frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi (Beni elettronici e beni elettronici ad impiego mobile)	nessuno	Fr. Frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Perdita Pignoni	nessuno	Fr. Frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Differenziale Storico Artistico	nessuno	Fr. Frontale	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oggetti d'arte	nessuno	Fr. Frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Preziosi	nessuno	Fr. Frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Veicoli di proprietà iscritti al PRA	nessuno	Fr. Frontale	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terremoto, maremoto, lagomoto, eruzioni vulcaniche	-	-	Garanzia non concessa
Inondazioni, alluvioni	€ 50.000	-	€ 500.000,00=per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	nessuno	Fr. Frontale	€ 500.000,00=per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	Scop. 10% min. € 2.500 e max di € 50.000		500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve	Scop. 10% min. € 2.500 e max di € 50.000		500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Intasamento gronde e pluviali	nessuno	Fr. frontale	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	nessuno	1.000	25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio politici	€ 50.000		€ 1.000.000,00=per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	Scop. 20% min. € 25.000		€ 750.000,00=per sinistro e per periodo di assicurazione
Smottamento, franamento, cedimento del terreno e caduta massi	-	-	Garanzia non concessa
Fenomeno elettrico	nessuno	Fr. Frontale	200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni in refrigerazione	nessuno	Fr. frontale	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto Rapina Estorsione	nessuno	Fr. frontale	150.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Furto senza scasso	-	-	Garanzia non concessa
Furto con destrezza	nessuno	Fr. frontale	5.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Portavalori	nessuno	Fr. frontale	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Furto e rapina di beni posti all'esterno	-	-	Garanzia non concessa
Guasti e atti vandalici	nessuno	Fr. frontale	5.000 per sinistro
Valori	nessuno	Fr. frontale	30.000 per sinistro
Beni Elettronici	nessuno	500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni Elettronici ad impiego mobile	nessuno	500	50.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Supporto dati	nessuno	500	20.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ
